

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 953.

Ricostituzione del comune di Drena (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 19 febbraio 1928, n. 452;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Drena, aggregato a quello di Drò con regio decreto 19 febbraio 1928, n. 452, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Drena ed il nuovo organico del comune di Drò, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Drò, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 954.

Ricostituzione del comune di Premolo (Bergamo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1988;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Premolo, aggregato a quello di Nossola con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1988, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Premolo ed il nuovo organico del comune di Nossola, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Nossola, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 955.

Ricostituzione del comune di Maglione (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3307;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Maglione, aggregato al comune di Borgomasino con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3307, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Maglione ed il nuovo organico del comune di Borgomasino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati anteriormente alla loro fusione con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3307.

Al personale già in servizio presso il comune di Borgomasino, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCALBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1947
Atti del Governo registro n. 12, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 settembre 1947, n. 956.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 48, convertito in legge 19 maggio 1938, n. 917, concernente la fondazione in Roma di un Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzato un contributo straordinario di lire 7.000.000, per l'esercizio finanziario 1947-48, a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA —
DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 173. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 settembre 1947, n. 957.

Regolarizzazione della posizione del personale femminile di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e l'annesso regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il personale femminile di ruolo delle Ferrovie dello Stato, avente le qualifiche di scrivana (grado 10°) e scrivana principale (grado 9°), esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, assumerà rispettivamente le qualifiche di aiutante (grado 10°) ed applicato (grado 9°) col trattamento economico per esse previsto, mantenendo l'anzianità di grado e la classe di stipendio possedute.

Per il detto personale, ogni ulteriore sviluppo di carriera resta limitato alle qualifiche di gruppo O.

Art. 2.

Le scrivane principali, che a norma dell'articolo precedente avranno assunto la qualifica di applicato e saranno riconosciute meritevoli dalle competenti Commissioni di avanzamento, saranno promosse al grado 8° con la qualifica di applicato principale.

La decorrenza agli effetti giuridici per le predette promozioni al grado 8° verrà stabilita in rapporto alla